

N. 3457/2014

N. 2126/15	Sen.
N. 1971/15	Rep.
N.	F.N.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE APPELLO di MILANO
SEZIONE II CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Angiola Maria Rosaria Sbordone	Presidente
Vinicia Serena Calendino	Giudice
Caterina Interlandi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **3457/2014** promossa da:

PATRIZIA TERESA VALMAGGI (C.F. VLMPRZ57B54F205O), con il patrocinio dell'avv. **DOSSENA MAURIZIO**, elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA 3 MILANO presso il difensore avv. **DOSSENA MAURIZIO**

MASSIMO SCARIN (C.F. SCRMSM62E09G224X), con il patrocinio dell'avv. **DOSSENA MAURIZIO**, elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA 3 MILANO presso il difensore avv. **DOSSENA MAURIZIO**

APPELLANTI

CONTRO

MEDIASET SPA (C.F. 09032310154), con il patrocinio dell'avv. **BIANCHI SCHIERHOLZ FABRIZIO**, elettivamente domiciliato in VIA BORGAZZI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. **BIANCHI SCHIERHOLZ FABRIZIO**

MAURIZIO ALESSANDRINI (C.F. LSSMRZ47S08H294A), personalmente e quale legale rappresentante dell'associazione **FA.VIS**, con il patrocinio dell'avv. **AURIGO MARIO** e dell'avv. **GHINELLI MAURIZIO** (GHNMRZ55P10H294K) VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA 8 47900 RIMINI, elettivamente domiciliato in VIALE CONI ZUGNA, 5/A 20144 MILANO presso il difensore avv. **AURIGO MARIO**

PATRIZIA FUNGI (C.F. FNGPRZ53S56L781R), con il patrocinio dell'avv. **ANGELINI MASSIMILIANO**, elettivamente domiciliato in VIA PANI, 5 47921 RIMINI presso il difensore avv. **ANGELINI MASSIMILIANO**

DANIELA PASIAN (C.F. PSNDNL68C69F770E), con il patrocinio dell'avv. **ANGELINI MASSIMILIANO**, elettivamente domiciliato in VIA PANI, 5 47921 RIMINI presso il difensore avv. **ANGELINI MASSIMILIANO**

SANDRA BENEDETTI (C.F. BNDSDR53H52L182Z), con il patrocinio dell'avv. **ANGELINI MASSIMILIANO** e dell'avv. **BALZI RAFFAELLA** (BLZRFL72A57H294R) VIA PANI, 5 47921 RIMINI, elettivamente domiciliato in VIA PANI, 5 47921 RIMINI presso il difensore avv. **ANGELINI MASSIMILIANO**

C- pagina 1 di 9

LAURA SABUCCI (C.F. SBCLRA84C63L182Y), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI MASSIMILIANO e dell'avv. BALZI RAFFAELLA (BLZRFL72A57H294R) VIA PANI, 5 47921 RIMINI, elettivamente domiciliato in VIA PANI, 5 47921 RIMINI presso il difensore avv. ANGELINI MASSIMILIANO

SARA SABUCCI (C.F. SBCSRA86P57L182O), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI MASSIMILIANO e dell'avv. BALZI RAFFAELLA (BLZRFL72A57H294R) VIA PANI, 5 47921 RIMINI, elettivamente domiciliato in VIA PANI, 5 47921 RIMINI presso il difensore avv. ANGELINI MASSIMILIANO

FABIO VENDITTI (C.F. VNDFBA54B15H501I), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI SCHIERHOLZ FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA BORGAZZI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. BIANCHI SCHIERHOLZ FABRIZIO

APPELLATI

Avverso: sentenza del Tribunale di Milano I sezione civile, n. 3386/2014 dell' 08.03.2014, depositata l'11.03.2014

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale

CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI

In riforma della gravata sentenza voglia la Corte D'Appello:

1) In via istruttoria ammettere i mezzi di prova dedotti dalla presente difesa con memoria ex art.183 VI° comma CPC n°2 datata 7/6/11 in particolare:

-CTU medico legale onde accertare l'entità del grave danno fisico subito dalla signora Valmaggi Patrizia in atti descritto derivante dal comportamento illecito continuato dalla stessa subito in atti indicato anche alla luce del più recente aggravamento delle proprie condizioni di salute;

-CTU diretta ad accertare il valore dell'immobile già di proprietà del signor Massimo Scarin sita in Faè Oderzo (TV) via Gherle n°7 al momento dell'accadimento dei fatti in premessa descritti (anno 2003,2004,2005) sia il valore del suddetto cespite immobiliare e/o di immobili limitrofi nel novembre anno 2010;

-Poiché la signora Valmaggi Patrizia e pure il signor Scarin Massimo chiedono l'accertamento anche del grave nocumento morale, non dipendente direttamente al danno fisico subito,derivato dal descritto comportamento illecito a loro danno posto in essere dagli appellanti, gli stessi richiedono, qualora la Corte ritenga di non poter provvedere alla liquidazione di tale specifica voce di danno nei limiti da essi indicati in via equitativa, di ammettere pure nell'ambito della stessa CTU medico legale richiesta per l'accertamento del danno fisico subito da signora Valmaggi, accertamento medico-legale atto pure a stabilire l'incidenza che tale nocumento morale ha provocato a danno sia della signora Valmaggi Patrizia che del signor Scarin Massimo;

-i capitoli di prova per testi ed interpellato ivi capitolati ai n° da 1 a 45 con i testi ivi indicati;

2) in via preliminare rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da Mediaset S.p.A. in quanto totalmente infondata in fatto di diritto dovendo la suddetta società ritenersi legittimata a partecipare direttamente al presente giudizio in forza della nuova legislazione in materia societaria di cui ex art.2497 e 2497 sexies C.C. nuovo testo come da novella D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6;

3) in via altresì preliminare, qualora la Corte ne ravvisasse la necessità e la possibilità, disporre ex art.107 CPC la chiamata in causa di R.T.I spa, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Largo del Nazzeno n°8, indicata da Mediaset S.p.A. come società direttamente preposta alla gestione dell'attività della emittente televisiva Canale 5 facente parte del gruppo Mediaset S.p.A. di cui tale società risulta essere società controllante, essendo la presente causa a questa comune nonché potendosi ravvisare ipotesi di responsabilità individuali di tale società per i fatti descritti per i quali la stessa possa essere tenuta a rispondere in solido con Mediaset spa nei confronti degli attori ex art 2497 II° comma CPC, autorizzando la parte più diligente a procedere alla citazione in giudizio della suddetta società nelle forme e nei termini di cui ex art.270 c.p.c. e concessione da parte della Corte di relativo termine;

4) in via principale nel merito, accertato come il signor Maurizio Alessandrini, in proprio e quale presidente di Fa.vi.s (*associazione nazionale familiari delle vittime delle sette*), nonché le signore Fungi Patrizia, Pasian Daniela, Benedetti Sandra, Sabucci Laura, Sabucci Sara, il Dott. Fabio Venditti e Mediaset S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, avendo posto in essere in via autonoma e/o in concorso fra loro a danno della signora Valmaggi Patrizia e del signor Scarin Massimo le condotte illecite aventi rilevanza penale in atti descritte debbono ritenersi, in solido fra loro ovvero per il grado di responsabilità a ciascuno di essi ascrivibile che sarà accertato nel corso del giudizio, responsabili per i gravi danni patrimoniali fisici e morali subiti dalla signora Valmaggi Patrizia pure in atti descritti nonché per i danni patrimoniali e morali subiti dal signor Scarin Massimo pure in atti indicati, conseguentemente, condannare in solido fra loro, o singolarmente in relazione e proporzione alle singole individuali responsabilità ad essi ascrivibili che saranno accertate nel corso del giudizio, il signor Maurizio Alessandrini, in proprio e quale presidente di FA.VI.S (*associazione nazionale familiari delle vittime delle sette*) Mediaset S.p.A, nonché le signora Fungi Patrizia, Pasian Daniela, Benedetti Sandra, Sabucci Laura, Sabucci Sara, il Dott. Fabio Venditti, a pagare agli appellanti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali fisici e morali tutti subiti, per i fatti fatti descritti, le seguenti somme:

4a) per quanto concerne il solo danno fisico subito dalla signora Valmaggi Patrizia la somma di €373.708,80 così determinata:

vedi tab. Liquidazione del danno alla persona Tribunale di Milano Tabella 2009 e relativi criteri indicati dall'Osservatorio per la giustizia civile per la liquidazione del danno non patrimoniale dopo le sentenze Cass.sez.unite 11/11/08 anni 44):

DANNO BIOLOGICO 47%	
comprensivo della rivalutazione del 50%	€298.967,00
PER AUMENTO PERSONALIZZATO	
A SEGUITO DI <i>DANNO SPECIFICO</i> 25%	€ 74.718,00
E COSÌ COMPLESSIVAMENTE	<u>€ 373.708,80</u>

ovvero quella somma che l' Ecc.mma Corte a seguito della richiesta istruttoria, riterrà di Giustizia, da determinarsi in corso di causa e/o in via equitativa, ovvero subordinatamente per quanto riguarda le signora Fungi Patrizia, Pasian Daniela, Benedetti Sandra, Sabucci Laura, Sabucci Sara, ed il Dott. Fabio Venditti limitatamente alla sola responsabilità loro ascrivibile per i fatti descritti di cui alla specifica condotta posta in essere a danno degli appellanti dal gennaio al marzo anno 2005 le sole somme che la Corte riterrà di Giustizia da determinarsi in corso di causa e/o in via equitativa, somme tutte da incrementare di interessi legali e di rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data in cui i descritti comportamenti hanno avuto inizio a danno della stessa al saldo;

4b) per quanto concerne il solo *danno morale* subito della signora Valmaggi Patrizia non direttamente riconducibile al danno fisico, ut supra accertato, a questa derivato a seguito del descritto comportamento, la somma di € 1.000.000,00 (euro un milione) ovvero alla diversa somma che la Ecc.mma Corte, in via equitativa, riterrà dovuto alla stessa, ovvero subordinatamente per quanto riguarda le signora Fungi Patrizia, Pasian Daniela, Benedetti Sandra, Sabucci Laura, Sabucci Sara, ed il Dott. Fabio Venditti limitatamente alla sola responsabilità loro ascrivibile per i fatti descritti di cui alla



specifica condotta posta in essere a danno degli appellanti dal gennaio al marzo anno 2005 le sole somme che la Corte riterrà di Giustizia, da determinarsi in corso di causa e/o in via equitativa, somme da incrementare di interessi legali e di rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data in cui descritti comportamenti hanno avuto inizio a danno della stessa al saldo;

4c) per quanto concerne il solo danno patrimoniale subito dal signor Scarin Massimo la somma di € 130.000,00 pari alla perdita totale del valore dell'immobile di sua proprietà da questi stimato, ovvero al decremento parziale di valore subito dall'immobile a causa dei fatti descritti che sarà quantificato a seguito CTU nel corso del giudizio, nonché alla somma di € 26.760,00 in premessa calcolata pari alla differenza fra la retribuzione da questo percepita prima del congedo dall'arma dell'aeronautica avvenuto nel luglio anno 2007 e la somma attualmente percepita a titolo di prepensionamento per il periodo che intercorre tra la data del congedo e quella dell'effettivo pensionamento che sarebbe avvenuto nel luglio anno 2012, somme in entrambi i casi da incrementare di interessi legali e di rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data in cui i descritti comportamenti hanno avuto inizio a danno dello stesso al saldo; ovvero quella somma che l'Ecc.ma Corte a seguito della richiesta istruttoria, riterrà di Giustizia, da determinarsi in corso di causa e/o in via equitativa ovvero subordinatamente per quanto riguarda le signora Fungi Patrizia, Pasian Daniela, Benedetti Sandra, Sabucci Laura, Sabucci Sara, ed il Dott. Fabio Venditti limitatamente alla sola responsabilità loro ascrivibile per i fatti descritti di cui alla specifica condotta posta in essere a danno degli appellanti dal gennaio al marzo anno 2005 le sole somme che la Corte riterrà di Giustizia, da determinarsi in corso di causa e/o in via equitativa, somme da incrementare di interessi legali e di rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data in cui descritti comportamenti hanno avuto inizio a danno della stessa al saldo;

4d) per quanto concerne il solo danno morale subito dal signor Scarin Massimo derivante sia delle sofferenze subite, anche come marito della signora Valmaggi Patrizia, per i gravi fatti a questa e allo stesso attribuiti, sia dal discredito sociale e dal danno all'immagine da questo subito a seguito di quanto descritto, che peraltro ha comportato le gravi conseguenze patrimoniali in atti riferite da questo subito, la somma di €250.000,00 ovvero alla diversa somma che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuta a tale titolo ovvero subordinatamente per quanto riguarda le signora Fungi Patrizia, Pasian Daniela, Benedetti Sandra, Sabucci Laura, Sabucci Sara, ed il Dott. Fabio Venditti limitatamente alla sola responsabilità loro ascrivibile per i fatti descritti di cui alla specifica condotta posta in essere a danno degli appellanti dal gennaio al marzo anno 2005 a danno degli appellanti le sole somme che la Corte riterrà di Giustizia, da determinarsi in corso di causa e/o in via equitativa, somme da incrementare di interessi legali e di rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro al saldo

5) In via altresì principale e nel merito confermare il rigetto di ogni altra domanda, richiesta e/o eccezione sollevata dalle difese delle parti appellate in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese di consulenze e di perizie di parte oltre ad oneri accessori come per legge.

CONCLUSIONI PER L'APPELLATO ALESSANDRINI MAURIZIO E ASSOCIAZIONE FA.V.I.S.

1) In via preliminare: dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'Atto d'Appello proposto da Valmaggi Patrizia e Scarin Massimo avverso la sentenza n.3386/2014 resa in data 08/03/2014 dal Tribunale di Milano, per la violazione dell'onere di specificazione dei motivi (sotto il profilo volitivo e sotto il profilo argomentativo) imposto dall'art. 342 cpc; conseguentemente dichiarare, alla I udienza di trattazione ex art. 350 cpc, l'inammissibilità dell'Appello (art. 348 ter cpc) con riferimento agli art 342 ed anche 348 bis cpc;

2) Respingere le istanze istruttorie riproposte dagli appellanti (già respinte dal Tribunale di Milano) per le ragioni dedotte in narrativa; solo in caso di ammissione, ammettere anche le prove orali dedotte da questa difesa nella II Memoria 27/06/2011 e nella III Memoria 21/07/2011;

3) Respingere l'interposto appello avverso la sentenza n.3386/2014, resa in data 08/03/2014 dal Tribunale di Milano;

4) Rigettare le domande tutte *ex adverso* formulate, in quanto coperte da giudicato, improponibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto, comunque indimostrate, per i motivi tutti e le ragioni tutte meglio esposti nella narrativa del presente atto;

5) Confermare la sentenza n.3386/2014, resa in data 08/03/2014 dal Tribunale di milano, depositata in data 11/03/2014

Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio d'appello e con la conferma della condanna alle spese di soccombenza del giudizio di I grado, così come liquidate dalla Sentenza del Tribunale di Milano.

CONCLUSIONI PER LE APPELLATE FUNGI PATRIZIA, PASIAN DANIELA, BENEDETTI SANDRA E SABUCCI LAURA

Accertare la nullità dell'atto appello avverso la sentenza n. 3386/14, resa in data 08/03/2014 dal Tribunale di Milano, depositata in data 11/03/2014 e non notificata, resa nel procedimento n. r.g. 27055/2010 Dott. Baccolini, per l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi imposto dall'art. 342 c.p.c., e, conseguentemente,

Dichiarare l'inammissibilità del gravame *ex adverso* proposto.

In ogni caso

Respingere l'interposto appello avverso la sentenza n. 3386/14, resa in data 08/03/2014 dal Tribunale di Milano, depositata in data 11/03/2014 e non notificata, resa nel procedimento n. r.g. 27055/2010 Dott.ssa Baccolini e, conseguentemente,

Rigettare le domande tutte *ex adverso* formulate, in quanto coperte da giudicato, improponibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e, comunque indimostrate, per i motivi tutti e le ragioni tutte meglio esposti nella narrativa del presente atto;

in ogni caso comunque

Confermare la sentenza n. 3386/14, resa in data 08/03/2014 dal Tribunale di Milano, depositata in data 11/03/2014 e non notificata, resa nel procedimento n. r.g. 27055/2010 Dott.ssa Baccolini

CONCLUSIONI PER GLI APPELLATA MEDIASET S.P.A. E FABIO VENDITTI

In via preliminare dichiarare inammissibile sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc e dell'art. 348 bis cpc l'appello proposto perché l'impugnazione proposta non è motivata ed in ogni caso non ha ragionevole probabilità di essere accolta.

Nel merito rigettare l'appello e condannare le controparti in solido al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio.

In denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie chiede di essere ammessa a prova contraria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Valmaggi Patrizia e Scarin Massimo convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano Mediaset s.p.a., Fabio Venditti (giornalista e dipendente di Mediaset), Maurizio Alessandrini, la FA.VIS (associazione nazionale familiari vittime delle sette) di cui Alessandrini Maurizio è legale rappresentante, Fungi Patrizia (moglie di Alessandrini), Pasian Daniela, Benedetti Sandra, Sabucci Laura e Sabucci Sara (queste ultime figlie di Benedetti), per sentire accertare che i convenuti hanno posto in essere, in via autonoma e/o in concorso fra loro, a danno degli attori, le condotte così di seguito rappresentate: Valmaggi e Scarin hanno concesso ospitalità presso l'abitazione di Zanutta Pina sita in Lutrano (TV), paese ove all'epoca vivevano anche gli attori, a Fabio Alessandrini, figlio di Maurizio Alessandrini e di Fungi Patrizia, il quale, già maggiorenne, aveva lasciato la casa dei genitori e chiesto asilo a Valmaggi e Scarin per il tempo necessario a reperire una diversa sistemazione. A seguito del trasferimento di Fabio Alessandrini presso di loro, Valmaggi e Scarin hanno ricevuto la visita di Maurizio Alessandrini e Fungi Patrizia, i quali hanno cercato di persuadere il figlio a lasciare l'abitazione in cui viveva con Valmaggi, Scarin ed altre persone. Di fronte al netto rifiuto del giovane Alessandrini, i genitori hanno imputato a Valmaggi di essere a capo di una setta esoterica, arrivando sino a fondare l'associazione FA.VIS, di cui è Presidente Maurizio Alessandrini, per denunciare tale affermata situazione.

Gli attori lamentano che, da questi eventi occorsi nell'anno 2000, sono stati additati come i membri di una setta capeggiata da Patrizia Valmaggi, contro la quale è stata realizzata una vera e propria campagna diffamatoria.

In questo contesto Alessandrini Maurizio, con il contributo della moglie Fungi Patrizia, nel corso di una trasmissione RAI del 19.02.2000 avrebbe accusato Valmaggi di essere il leader della presunta setta esoterica operante presso l'abitazione di Zanutta.

Analogo contenuto diffamatorio sarebbe riscontrabile nelle dichiarazioni rese in occasione della trasmissione televisiva *Buona Domenica* mandata in onda il 20.02.2005, il 06.03.2005 ed il 13.03.2005 su *Canale 5*, ed in replica il 05.06.2005 nella trasmissione *Il meglio di buona domenica*, con la partecipazione, oltre che di Alessandrini, anche di Benedetti Sandra e del giornalista Venditti Fabio.

Fungi ha inoltre sporto nei confronti di Valmaggi ad altre persone ignote denuncia-querela per gli stessi fatti presso la Procura di Treviso ed ha creato allarme sociale, coinvolgendo nella campagna denigratoria, condotta anche dal marito e per mezzo della associazione FA.VIS, il parroco di Lutrano ed alcune famiglie influenti, creando un clima sempre più aggressivo, tanto che sono stati posti in essere atti vandalici contro l'abitazione ove dimoravano gli attori, e minacce verso i soggiornanti.

A seguito della denuncia sporta da Fungi, Valmaggi in data 19.05.2005 è stata rinviata a giudizio, accusata di esercitare abusivamente la professione medica, attribuendosi poteri di guarigione, in cambio di denaro e di illecite restrizioni della libertà personale degli adepti.

Sulla stampa locale e nazionale l'attrice è stata descritta come una "santona", persona senza scrupoli dedita a pratiche esoteriche, autoproclamatasi guaritrice e a capo di una setta operante nel territorio di Treviso.

Nel marzo 2015 le convenute Sabatucci Sara, Sabatucci Laura e Paisan Daniela si sono ripetutamente recate presso l'abitazione degli attori profferendo frasi ingiuriose, tentando più volte di entrare nel domicilio, violando la segretezza della loro corrispondenza, mantenendo nel contempo contatti con il giornalista Venditti Fabio, operante per Mediaset spa, il quale ha poi realizzato servizi televisivi sulla vicenda.

I comportamenti così descritti sono stati ritenuti lesivi anche dell'immagine di Scarin Massimo, costretto per il discredito derivante dalla diffamazione a lasciare l'incarico di sottoufficiale presso l'Aeronautica, e a subire la perdita di valore commerciale dell'immobile di proprietà sita in Faè di

Ordezo (TV), apparso più volte in trasmissioni MEDIASET spa ripreso con scenografie ritenute offensive.

Per tutte le condotte su esposte gli attori hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti, determinati per l'attrice Valmaggi Patrizia in € 1.373.708,80 (di cui € 373.708,80 per danno biologico per lesione al 47% dell'integrità psicofisica, e la somma di €1.000.000,00 per danno morale per le sofferenze patite per le ingiuste ed infamanti accuse) nonché per l'attore Scarin Massimo in €380.000,00 (di cui € 156.760,00 per danno patrimoniale derivante dalla perdita del valore commerciale dell'immobile sito in Faè di Oderzo, nonché dalla differenza tra la retribuzione da questo percepita prima del congedo dall'aeronautica nel luglio 2007 e quello percepito a titolo di prepensionamento, oltre € 250.000,00 per danno morale per le sofferenze patite per le ingiuste ed infamanti accuse).

Il Tribunale, per quanto qui rileva, ha rigettato le domande degli attori.

Ha osservato, relativamente alla domanda avanzata nei confronti di Alessandrini Maurizio e della moglie Fungi Patrizia, che non sussiste alcuna responsabilità loro ascrivibile, in quanto:

- Alessandrini ha partecipato alla trasmissione televisiva esercitando correttamente il diritto di critica per l'attività posta in essere da Valmaggi;

-il riferimento a pubblicazioni di articoli della stampa locale e nazionale poi è del tutto generico;

-l'associazione è stata costituita senza alcun intento doloso ma per rappresentare i familiari di persone coinvolte in situazioni analoghe;

-nessuna censura è accoglibile rispetto alla denuncia sporta da Fungi presso la questura di Treviso il 06/07/00.

Il Tribunale ha inoltre escluso ogni responsabilità di Benedetti e delle due figlie Sabucci Laura e Sara, le quali hanno anch'esse sporto denuncia nei confronti di Valmaggi, la cui responsabilità penale per il reato di cui all'art. 572 c.p. è stata accertata in tre gradi di giudizio penale; benché il reato sia stato dichiarato prescritto infatti Valmaggi è stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti delle tre persone offese, costitutesi parte civile.

Il Tribunale ha escluso altresì la responsabilità di Pasian Daniela, nonché di Fabio Venditti, ritenendo la domanda di risarcimento del danno per diffamazione per mezzo della stampa e nel corso delle trasmissioni televisive del tutto generica, priva di indicazione delle condotte a ciascuno dei convenuti ascrivibile oltre il limite della continenza, e del tutto carente di prova in merito ai danni subiti e al nesso causale con i fatti dedotti.

Quanto a Pasian, condannata per il reato di cui all'art. 660 c.p. per le molestie poste in essere all'esterno della abitazione di Valmaggi (mentre per altro reato il procedimento è stato archiviato per ragioni formali), il Tribunale ha ritenuto la domanda carente di deduzione di prove idonee a comprovare il danno subito (le CTU in particolare sono considerate meramente esplorative) e il nesso causale tra i fatti indicati (nella prospettiva attorea integrativi degli elementi costitutivi dei reati di ingiuria, diffamazione, minaccia e violazione di domicilio, interferenze nella vita privata, violazione e sottrazione di corrispondenza, calunnia) e il danno lamentato.

Per quanto attiene alla posizione di Mediaset s.p.a. il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della convenuta (per la autonomia giuridica ed organizzativa della controllata RTI rispetto alla Holding Mediaset), e ha respinto la richiesta di chiamata in causa ex art. 107 cpc della controllata R.T.I. spa.

Avverso la sentenza hanno proposto appello Valmaggi Patrizia e Scarin Massimo, contestando la decisione del Tribunale in merito: all'eccezione di legittimazione passiva sollevata da Mediaset spa e alla richiesta di chiamata in causa di RTI spa, organizzatrice delle trasmissioni televisive ritenute diffamatorie; al rigetto della richiesta attività istruttoria; alla valutazione nel merito delle singole condotte illecite lamentate, sia nell'*an* che relativamente al *quantum debeatur*.

Alla prima udienza di trattazione, del 18.3.2015, è stato disposto rinvio al 15.4.2015 al fine di consentire alla parte appellante di prendere cognizione delle comparse di costituzione depositate in udienza e nei giorni immediatamente precedenti, senza comunicazione di copia alla parte.

All'udienza del 15.4.2015, dopo il contraddittorio delle parti (eccetto Sabucci Sara, la quale non si è costituita e deve considerarsi contumace) sulla questione di ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., la Corte si è riservata.

La Corte giudica l'impugnazione principale priva del requisito di specificità richiesto dall'art. 342 cpc e perciò inammissibile.

Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità sia l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Secondo consolidata giurisprudenza, la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che alle argomentazioni in essa svolte vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico, poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. sent. Cass. Civ. n. 22781/14; Cass. civ., sez. 3, sent. n. 22502 del 23.10.2014).

La specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione, ed è carente laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza (cfr. Cass.civ., sez. 1, sent. n. 22781/2014; Cass.civ., sez.1, sent. n. 1651/2014).

L'appello in esame è privo dei requisiti previsti dalla norma in quanto gli appellanti si limitano ad una mera riproposizione della domanda e delle eccezioni decise in senso sfavorevole dal giudice di primo grado, senza alcuna valutazione critica della sentenza impugnata.

A prescindere dalla fondatezza della domanda nel merito, questa è stata avanzata in primo grado e reiterata in appello in termini sostanzialmente identici, sì da non permettere a questa Corte la valutazione di censure alla sentenza emessa dal giudice di primo grado, imponendo una nuova analisi genericamente dell'intera vicenda, in particolare circa la natura lesiva delle condotte denunciate, in contraddizione con la natura devolutiva dell'appello, che esige una critica al provvedimento specifica e pertinente in merito alla diversa valutazione del giudice di prime cure.

L'appello è dunque inammissibile.

Gli appellanti vengono di conseguenza condannati a rifondere agli appellati le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo le vigenti tabelle tenuto conto delle fasi di giudizio esperite e della semplicità delle questioni affrontate.

La dichiarazione di inammissibilità comporta inoltre la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio di tutte le parti eccetto Scabucci Sara,


 pagina 8 di 9

rimasta contumace, dichiara l'appello inammissibile e condanna Valmaggi Patrizia e Scarin Massimo a rimborsare alle parti appellate le spese di lite, che si liquidano in €2.500,00 in favore di Mediaset s.p.a. e Venditti Fabio, in €3.000,00 in favore di Benedetti Sandra, Sabucci Laura, Pasion Daniela e Fungi Patrizia, in €2.000,00 in favore di Alessandrini, in proprio e quale legale rappresentante di FA.VIS, oltre al 15% per spese generali sugli importi sopra indicati, oltre oneri fiscali e previdenziali. Dichiara la sussistenza del presupposto per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Camera di Consiglio in Milano il 20.4.2015


Giudice Relatore

Caterina Interlandi




Il Presidente

Angiola Maria Rosaria Sbordone



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela BERSELLI



CORTE D'APPELLO di MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

178 MAG. 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela BERSELLI

